

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1457

G/1457/1/1 e 2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato

premessò che:

il principio della corrispondenza fra potere e responsabilità è una grande conquista del costituzionalismo, caratterizzante lo Stato di diritto e dunque - a più forte ragione - lo Stato costituzionale di diritto, che trova manifestazione in varie disposizioni costituzionali (articoli 77, 89, 90, 95, 121), ma per quanto qui interessa è scolpito soprattutto dall'articolo 28 della Costituzione («I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti») e dall'articolo 97, comma 3, della Costituzione («Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari»). Ogni limitazione o regolazione della responsabilità, pertanto, dovrebbe essere soppesata con cura, proprio in considerazione del principio ora menzionato;

la cura e la prudenza, poi, devono essere ancor maggiori quando si tratta di responsabilità attinenti all'integrità delle risorse pubbliche e alla sanità del bilancio, che - come rileva la giurisprudenza costituzionale - è un bene pubblico. Di contro, tuttavia, sta il principio di cui al comma 2 dello stesso articolo 97, a tenore del quale «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione». La disciplina della responsabilità, conseguentemente, non deve determinare un malfunzionamento dell'Amministrazione pubblica. Pur nella loro diversità, le funzioni affidate alla magistratura contabile sono sempre state in rapporto di reciproca complementarità funzionale, al comune fine di dare attuazione al principio del buon andamento dell'azione amministrativa;

pertanto, qualsiasi intervento normativo diretto a incidere sul ruolo della Corte dei conti deve tenere conto del fatto che è nella Costituzione che si rinviene la diversa, ma convergente portata delle funzioni di controllo e giurisdizionali: le prime focalizzate su atti e gestioni pubbliche nella loro dimensione oggettiva, le seconde sulle condotte e sui comportamenti soggettivi di chi svolge l'attività di amministrazione e di gestione;

l'articolo 1 della proposta di legge introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa, il cui giudice è individuato nella Corte dei conti (articolo 103 della Costituzione), nonché in materia di controllo preventivo di legittimità, con particolare riferimento ai contratti pubblici per l'attuazione del PNRR. In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), modifica e integra il disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che contiene la disciplina sostanziale della responsabilità del pubblico dipendente che cagioni un danno all'Erario;

la nuova formulazione proposta esclude del tutto la responsabilità per colpa grave, non solo in caso di conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale

da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, di accordi di mediazione, di conciliazioni giudiziali e di transazioni fiscali in materia tributaria;

è opportuno ricordare che la responsabilità amministrativa, sul piano generale può definirsi come la «misura» prevista dall'ordinamento contro chi, legato da un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, arrechi un danno suscettibile di valutazione economica allo Stato o ad altro ente od organismo pubblico, con dolo o colpa grave, in violazione dei suoi doveri di servizio;

L'istituto del silenzio assenso, applicato al controllo delle Corti dei conti, è da considerare, senza dubbio, fuori sistema, in quanto esso opera nei procedimenti amministrativi ed è sconosciuto finora per gli organi giurisdizionali e ciò rischia di ampliare ulteriormente gli spazi di impunità con irragionevoli esclusioni di responsabilità dei dipendenti pubblici su atti solo formalmente visti dalla Corte, in contrasto con l'articolo 28 e 97 della Costituzione,

impegna il Governo

a limitare e circoscrivere in maniera certa l'ambito di applicazione del silenzio assenso.

G/1457/2/1 e 2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato,

premesso che:

il principio della corrispondenza fra potere e responsabilità è una grande conquista del costituzionalismo, caratterizzante lo Stato di diritto e dunque - a più forte ragione - lo Stato costituzionale di diritto, che trova manifestazione in varie disposizioni costituzionali (articoli 77, 89, 90, 95, 121), ma per quanto qui interessa è scolpito soprattutto dall'articolo 28 Cost. («I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti») e dall'articolo 97, comma 3, Cost. («Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari»). Ogni limitazione o regolazione della responsabilità, pertanto, dovrebbe essere soppesata con cura, proprio in considerazione del principio ora menzionato;

anche le significative riforme previste nel PNRR/PNC, prese a pretesto dal provvedimento in esame, fondamentali nelle funzioni di controllo della Corte dei conti necessitano, senza dubbio, un assetto procedurale in linea con gli *standard* internazionali in materia di *audit* del settore pubblico e devono essere in armonia con le disposizioni degli articoli 81 e 97 della Costituzione e dei principi di effettività, equivalenza e leale cooperazione dell'ordinamento dell'Unione europea. A tale riguardo, andrebbero valutati anche gli obblighi derivanti dal Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, laddove, in linea con le prescrizioni dell'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiarisce che gli Stati membri possono garantire una sana gestione finanziaria solo in presenza del contemporaneo ed effettivo rispetto di specifiche condizioni e che le decisioni delle autorità pubbliche devono essere soggette a un effettivo controllo da parte di organi giurisdizionali indipendenti;

L'articolo 2, al comma 1, attribuisce alla Sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato e alle Sezioni regionali una

nuova competenza consultiva, legittimandole a rendere rispettivamente, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico e delle autonomie territoriali, pareri in materie di contabilità pubblica;

all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 2), capoverso comma 1-*quater*, si introduce la possibilità per le regioni, le province autonome e gli enti locali di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima gli affidamenti sopra soglia, nonché quelli del PNRR e del PNC. Al riguardo, non può che ribadirsi che la questione del cosiddetto «controllo preventivo facoltativo» presenta profili di incompatibilità dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*) e *l*) della Costituzione. Laddove attribuisce a fonti normative diverse dalla legge statale l'ambito del controllo preventivo di legittimità riconducibile, per vari aspetti, alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali», «ordinamento civile e penale», «giustizia amministrativa» e «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza legislativa esclusiva dello Stato la norma si pone fuori dal sistema ordinamentale, quale definito dalla Carta costituzionale. Si invade la riserva di legge statale prevista dall'articolo 100 della Costituzione anche in relazione alla definizione delle attribuzioni della Corte dei conti e si pone in contrasto con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lettera *l*), della Carta costituzionale;

va osservato che i controlli preventivi di legittimità nei confronti degli Enti territoriali, caratterizzati da un'impostazione di tipo gerarchico sono lesivi dell'autonomia di detti enti poiché l'attuale assetto ordinamentale preclude la reintroduzione del controllo preventivo che la disposizione all'esame intende invece riproporre. La previsione della facoltatività del controllo ad istanza dell'Ente interessato non rileva ai fini della natura dello stesso poiché, una volta attivato, uscirebbe dalla sfera di disponibilità dell'Ente per assumere il carattere suo proprio di controllo necessario e cogente, così reintroducendo surrettiziamente il controllo preventivo su atti abrogato con la riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato il Titolo V della Costituzione, ridisegnando l'assetto del governo territoriale;

si pongono, in altri termini, problemi di compatibilità della disposizione con il principio di riserva d'amministrazione di cui all'articolo 97 Costituzione oltre che con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione;

l'ausilio consultivo reso dalla Corte dei conti, per la natura sua propria, non può mai essere complementare alla funzione di controllo, poiché verrebbe a condizionare quell'attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale e invade le competenze che la Costituzione all'articolo 97, in virtù del principio della separazione dei poteri, riserva espressamente all'Amministrazione ed è incompatibile con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione e si porrebbe in contrasto anche con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lettera *l*), della Costituzione,

impegna il Governo

al fine di garantire la piena operatività delle funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, ad autorizzare il Ministero della giustizia a indire una nuova procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali.

G/1457/3/1 e 2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato

premessi che:

L'articolo 1 della proposta di legge introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa;

L'approvazione di norme volte alla limitazione della responsabilità ai soli casi di dolo rischia in realtà di non perseguire il prefissato obiettivo di «sbloccare» l'attività amministrativa, ma potrebbe condurre a una maggiore «leggerezza» nell'adozione di provvedimenti amministrativi, con un prevedibile incremento del contenzioso dinanzi ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, con l'effetto paradossale di rallentare e, in alcuni casi, «bloccare» anziché agevolare l'azione amministrativa;

non è da escludersi che, a fronte di un allentamento della responsabilità alle sole ipotesi di dolo e di richiesta di pareri o di controlli preventivi di legittimità, si possa assistere all'incremento della cosiddetta «burocrazia difensiva», poiché i soggetti con maggiori responsabilità, quelli gerarchicamente sovraordinati, quelli preposti ai controlli interni, potrebbero ricorrere, a dismisura, alle verifiche preventive, alle richieste di pareri, ai controlli preventivi «facoltativi», oltre che a richieste di chiarimenti ai soggetti «agenti» e responsabili dei procedimenti, prima, durante e successivamente l'azione amministrativa, proprio al fine di non incorrere in futuro in una responsabilità;

tra l'altro, con sentenza la Corte costituzionale, n. 132 del 2024, ha escluso che il legislatore possa prevedere a regime la cancellazione della colpa grave quale elemento psicologico della responsabilità amministrativa, ammettendo solo per fattispecie o per periodi e condizioni particolari, la sola responsabilità amministrativa per dolo. In particolare, la Corte ha ritenuto che, per mettere ordine nella disciplina della responsabilità amministrativa, il legislatore debba comunque procedere a «un'adeguata tipizzazione della colpa grave», elementi del tutto mancanti nel provvedimento in esame;

inoltre, la Corte costituzionale - sentenza n. 371 del 1998, confermata, fra le altre, dalla sentenza n. 340 del 2001 - aveva già avvertito il legislatore sulla pericolosità nel mettere in discussione l'equilibrio fra funzioni di controllo e giurisdizione, di cui la responsabilità per colpa grave costituisce un importante tassello, incidendo sul sistema di garanzie per il buon andamento della pubblica amministrazione e sulla efficace tutela degli interessi erariali. In linea con tale sistema, la responsabilità per colpa grave deve restare a carico del funzionario, al fine di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e la sua stessa efficienza;

alla luce delle disposizioni in esame non solo vi sarebbero aree del tutto sottratte all'ambito della responsabilità amministrativa, ma soprattutto, grazie alla previsione di un limite quantitativo in sede di eventuale condanna, si pone a priori, a carico dell'amministrazione e, dunque della collettività, il restante *quantum* dei danni erariali, accertati all'esito dell'azione risarcitoria;

la copertura assicurativa da danno erariale non può costituire regola generale di traslazione della responsabilità sul terzo per i dipendenti pubblici che sono assunti mediante pubblico concorso, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 della

Costituzione), e che sono soggetti a doveri costituzionali e obblighi di diligenza nell'esercizio di funzioni pubbliche (articolo 28 della Costituzione). Ne consegue che non è sintonico rispetto ai principi costituzionali introdurre, con norma di carattere generale, l'obbligo di copertura assicurativa per i dipendenti pubblici in maniera tale da traslare la responsabilità erariale sul terzo quasi che non ci siano altri strumenti per ridurre il rischio da danno da colpa grave di chi è stato assunto con pubblico concorso sulla base della competenza per assicurare il buon andamento dell'amministrazione, quali principi costituzionali primari e inderogabili. Prevedere forme generalizzate di copertura assicurativa per danno da colpa grave potrebbe avere - questo sì - un effetto deresponsabilizzante sui dipendenti pubblici, atteso che essi non saranno chiamati a rispondere direttamente dei danni causati agli enti pubblici a cui appartengono o a cui sono legati da un rapporto di servizio;

la responsabilità erariale per colpa grave, secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (cfr. C. Cost. n. 371/1998, confermata, fra le altre, da C. Cost. n. 340/2001), attua un corretto equilibrio fra quanto del rischio dell'attività amministrativa deve restare a carico dell'apparato pubblico e quanto a carico del funzionario. Detta impostazione appare sostanzialmente confermata anche nella recentissima sentenza n. 132 del 2024, ove la Corte costituzionale riconosce la legittimità della esclusione della responsabilità per colpa grave solo in quanto attuata in via provvisoria o limitata. A suo dire, infatti, «può essere ritenuta non irragionevole una disciplina provvisoria che limiti al dolo l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, avuto riguardo a un contesto particolare che richieda tale limitazione al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività amministrativa e, attraverso essa, la tutela di interessi di rilievo costituzionale».

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni recate dall'articolo 1, al fine di adottare, anche in virtù dell'obbligo della copertura assicurativa, tutti i provvedimenti necessari volti a recuperare alla collettività l'intero danno erariale.

G/1457/4/1 e 2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Il Senato

premesso che:

l'articolo 3 del provvedimento conferisce una delega al Governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, incidendo profondamente sull'assetto costituzionale dell'Istituto;

si pongono, in proposito, problemi di compatibilità della disposizione con il principio di riserva d'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione oltre che con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione;

il provvedimento in esame crea una evidente interferenza con la funzione consultiva attribuita *ex lege* ad altre magistrature, quali il Consiglio di Stato, ad altre istituzioni, quali l'Avvocatura dello Stato, ad autorità indipendenti, quali l'ANAC;

l'ausilio consultivo reso dalla Corte dei conti, per la natura sua propria, non può mai essere complementare alla funzione di controllo, poiché verrebbe a condizionare quell'attività amministrativa su cui la Corte è chiamata ad esercitare il controllo che, per definizione, deve essere esterno e neutrale e invade le competenze che la Costituzione, all'articolo 97, in virtù del principio della separazione dei poteri, riserva espressamente all'amministrazione ed è incompatibile con i caratteri di terzietà ed indipendenza garantiti alla Corte dei conti dall'articolo 100 della Costituzione e si porrebbe in contrasto anche con la riserva di legge in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, comma 1, lettera l), della Costituzione;

il provvedimento prevede inoltre una commistione tra funzioni di controllo e giurisdizionali attraverso l'organizzazione delle sezioni, in contrasto con la sentenza n. 470/1997 della Corte costituzionale, nella quale si è affermato che è necessario mantenere distinte le funzioni di controllo da quelle giurisdizionali, stante la diversità di obiettivi perseguiti e interessi tutelati;

si introduce altresì una riorganizzazione interna della Corte dei conti prevedendo che il Consiglio di presidenza della Corte adotti, in via esclusiva, i regolamenti autonomi mediante i quali saranno organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite alla Corte ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione, questo in violazione della riserva di legge ai sensi dell'articolo 108 della Costituzione che tutela l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati non solo rispetto agli altri poteri ma anche all'interno delle stesse magistrature atteso che gli stessi si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni (articolo 107 della Costituzione),

impegna il Governo

in ottemperanza con quanto stabilito dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 470/1997, ad evitare una commistione tra funzioni di controllo e funzioni giurisdizionali, in quanto diversi sono gli obiettivi e gli interessi tutelati.

G/1457/5/1 e 2

[Berrino](#), [Sisler](#), [Campione](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premessi che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

va considerata la natura costituzionale della Corte dei conti, che svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto;

la necessità di garantire pienamente i principi di terzietà e imparzialità della funzione giurisdizionale contabile, va assicurata attraverso una chiara distinzione tra i magistrati addetti alle sezioni e quelli appartenenti alle procure, tanto a livello centrale quanto territoriale;

è necessario evitare commistioni funzionali e assicurare che anche la composizione del Consiglio di presidenza dell'Istituto rifletta questa distinzione;

è altresì opportuno assicurare, nei procedimenti di particolare complessità, una maggiore sinergia operativa e un più efficace coordinamento tra le procure territoriali e la procura generale, al fine di rafforzare l'azione requirente e promuovere l'efficacia complessiva della giustizia contabile;

impegna il Governo

a prevedere la separazione delle rispettive carriere tra i magistrati contabili assegnati alle sezioni e quelli requirenti assegnati alle procure, evitando qualsiasi commistione di ruoli, sia in sede centrale sia nelle sedi territoriali, e adeguando in tale prospettiva la componente elettiva del Consiglio di presidenza;

ad assicurare, nei procedimenti più rilevanti o complessi, forme di più stretto coordinamento tra le procure territoriali e quella generale.

G/1457/6/1 e 2

[Berrino](#), [Sisler](#), [Campione](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premessi che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

va considerata la natura costituzionale della Corte dei conti, che svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto;

vi è la necessità di rendere più snella e funzionale la struttura del personale di magistratura della Corte dei conti, anche alla luce della complessità delle competenze attribuite all'Istituto e della necessità di evitare duplicazioni e sovrapposizioni gerarchiche;

va considerata l'opportunità di semplificare le qualifiche interne, eliminando le posizioni oggi obsolete, come quelle di referendario e primo referendario, e di ridurre il numero di posizioni apicali e semi-apicali, al fine di razionalizzare le carriere, migliorare l'efficienza e contenere i costi organizzativi;

impegna il Governo

a semplificare il ruolo organico del personale di magistratura e la struttura delle relative carriere, superando qualifiche ormai obsolete come quelle dei referendari e primi referendari, nonché

riducendo il numero delle posizioni di vertice, prevedendone una apicale, due sub-apicali, non più di quaranta direttive e non più di ottanta semi-direttive.

G/1457/7/1 e 2

[Berrino](#), [Sisler](#), [Campione](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premessi che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

la Corte dei conti ha natura costituzionale e svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto al fine di garantire una semplificazione dell'organizzazione interna della Corte dei conti, superando l'attuale distinzione formale tra sezioni centrali e territoriali, e basando la ripartizione delle competenze sui reali ambiti di operatività delle amministrazioni pubbliche di riferimento;

è auspicabile la costante rotazione dei magistrati contabili tra le diverse funzioni consultive, di controllo, giurisdizionali e referenti per promuovere equilibrio, imparzialità e arricchimento professionale;

impegna il Governo

a garantire una complessiva semplificazione dell'organizzazione della Corte dei conti, assicurando la distinzione tra sezioni centrali e sezioni territoriali, nell'unitario svolgimento di tutte le funzioni affidate all'Istituto, solo in base agli ambiti di competenza delle amministrazioni, degli enti e degli altri organismi di diritto pubblico;

ad assicurare, in ciascuna sezione centrale o territoriale, la costante rotazione dei collegi, coinvolgendo sistematicamente ciascun magistrato in tutte le funzioni intestate all'Istituto, cioè consultive, di controllo, giurisdizionali e referenti.

G/1457/8/1 e 2

[Berrino](#), [Sisler](#), [Campione](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premessi che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

la Corte dei conti ha natura costituzionale e svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto

è necessario assicurare uniformità interpretativa e coerenza applicativa nelle diverse funzioni esercitate dalla Corte dei conti, anche alla luce delle nuove competenze consultive previste dal disegno di legge;

è opportuno valorizzare la funzione nomofilattica delle Sezioni riunite della Corte dei conti, prevedendo che esse possano esercitarla in composizione unitaria e con valore vincolante su tutte le funzioni dell'Istituto, consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali rafforzando così l'omogeneità delle decisioni e la certezza del diritto nell'ambito della contabilità pubblica;

impegna il Governo

ad assicurare l'uniformità interpretativa della Corte dei conti attraverso la funzione nomofilattica delle sezioni riunite, composte in un unico collegio di tutti i presidenti delle sezioni, con decisioni vincolanti per tutte le funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali intestate all'Istituto.

G/1457/9/1 e 2

[Berrino](#), [Sisler](#), [Campione](#), [Lisei](#), [Della Porta](#), [De Priamo](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1457, già approvato dalla Camera dei deputati, recante "Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale";

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti;

la Corte dei conti ha natura costituzionale e svolge funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali in materia di finanza pubblica;

è opportuno orientare l'attuazione della delega legislativa nel senso di una maggiore razionalizzazione, efficienza e coerenza dell'assetto ordinamentale dell'Istituto

uno degli obiettivi della riforma è quello di rafforzare le garanzie per la pubblica amministrazione in caso di danni erariali, anche attraverso l'introduzione di strumenti assicurativi per i dirigenti e i soggetti gestori di risorse pubbliche;

preso atto delle difficoltà di recupero effettivo delle somme accertate a titolo di responsabilità amministrativa, come evidenziato anche nella relazione illustrativa del disegno di legge, e della necessità di assicurare comunque un ristoro alle amministrazioni danneggiate;

si ritiene utile valutare il coinvolgimento del sistema pubblico assicurativo, in particolare della Consap, per definire meccanismi di copertura delle quote di danno che non possono essere soddisfatte dai responsabili condannati, garantendo così la tutela del patrimonio pubblico senza deresponsabilizzare gli agenti;

impegna il Governo

a coinvolgere il sistema pubblico della Consap nella definizione di una idonea copertura assicurativa per la parte di danno erariale che non può essere ascritta ai responsabili condannati.

G/1457/10/1 e 2

[Berrino](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale» (AS n. 1457)

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti;

più in particolare, il comma 2, lettera a) e lettera c), del suddetto articolo 3, prevede, tra i principi e criteri di delega, che la Corte dei conti sia organizzata a livello centrale e territoriale in sezioni abilitate a svolgere unitariamente funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali;

considerato che

appare imprescindibile garantire, oltre all'efficienza del servizio giustizia, l'elevata specializzazione che connota lo svolgimento delle funzioni intestate alla Corte dei conti, nonché a garantire i principi e le garanzie del giusto processo, che rischiano di essere minati da un esercizio promiscuo delle funzioni di controllo e giurisdizionali;

impegna il Governo

in sede di attuazione della legge delega, ad adottare ogni iniziativa ritenuta utile a salvaguardare la specifica professionalità di ciascuna funzione, nonché a mantenere l'attuale articolazione delle Sezioni, di controllo e giurisdizionali, centrali e regionali.

G/1457/11/1 e 2

[Berrino](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale» (AS n. 1457)

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti;

più in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. f), prevede, tra i principi e criteri di delega, che ciascun magistrato svolga, secondo un criterio di rotazione temporale e con adeguata formazione, tutte le funzioni attribuite alle sezioni cui è assegnato;

considerato che

l'introduzione di un meccanismo di rotazione, fondato su una scansione temporale predeterminata, dovrebbe, comunque, essere accompagnato ad un arco temporale sufficientemente congruo nella permanenza nella funzione, anche al fine di consentire l'acquisizione di una esperienza significativa e dovrebbe essere subordinato alla volontà del singolo magistrato;

impegna il Governo

in sede di attuazione della legge delega, a prevedere che la rotazione avvenga garantendo la permanenza di ciascun magistrato per un arco temporale sufficientemente congruo nella medesima funzione, anche tenendo conto della volontà del singolo magistrato e nel rispetto del principio dell'immovibilità dalle funzioni.

G/1457/12/1 e 2

[Berrino](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale» (AS n. 1457)

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti;

più in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. f), prevede, tra i principi e criteri di delega, il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti;

considerato che

la Corte dei conti, oltre alle funzioni giudicanti e requirenti, esercita funzioni di controllo, consultive e referenti;

già esistono, in materia, meccanismi di regolazione interna, adottati dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, che vietano il contestuale svolgimento, anche presso sezioni differenti, delle funzioni giudicanti e requirenti, nonché il passaggio diretto dalla funzione requirente a quella giudicante nella medesima regione;

impegna il Governo

in sede di attuazione della legge delega, nel regolamentare il divieto di passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante, a consentirne il transito dopo avere svolto, per un congruo periodo di tempo, altre funzioni intestate alla Corte dei conti.

G/1457/13/1 e 2

[Berrino](#)

Ritirato

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale» (AS n. 1457)

premessso che

l'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti;

più in particolare, l'art. 3, comma 2, lett. e), prevede principi e criteri direttivi relativi alla disciplina dei poteri di indirizzo e coordinamento della Procura generale nei confronti delle Procure regionali;

considerato che

la disciplina di tali poteri di indirizzo e di coordinamento si rivela funzionale a garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi regionali, purché nel rispetto dell'autonomia della funzione di Procura rispetto a condizionamenti anche interni;

impegna il Governo

in sede di attuazione della legge delega, ad adottare ogni iniziativa ritenuta utile affinché le succitate forme di coordinamento e indirizzo della Procura generale rispetto alle Procure regionali siano attuate mediante strumenti operativi e indirizzi organizzativi atti a garantire il rispetto dell'indipendenza dei magistrati degli uffici requirenti regionali.

G/1457/14/1 e 2

[Berrino](#)

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale» (AS n. 1457)

premesso che

l'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti;

considerato che

i criteri ed i principi di delega non prevedono che, alla redazione dei decreti legislativi, siano chiamati a concorrere anche magistrati della Corte dei conti, come previsto, invece, anche di recente, nella scrittura del Codice dei contratti pubblici o, in materia, del Codice di giustizia contabile (art. 20, commi 4 e 5, della legge n. 124 del 2015), né si prevede, espressamente, l'acquisizione del parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739;

impegna il Governo

in sede della stesura dello schema del o dei decreti legislativi indicati all'art. 3 del disegno di legge in esame, a istituire una apposita commissione, composta anche da magistrati della Corte dei conti, nonché ad acquisire, sul testo, il parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti.

1.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20)

1. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave l'evidente e inescusabile violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese macroscopica violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche e informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili dal soggetto agente in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri obbligatori per legge delle autorità competenti»;

2) al terzo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo»;

3) il quarto periodo è soppresso;

b) al comma 1-*bis*, le parole: «, deve tenersi conto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1-*octies* e 1-*novies*, il giudice nella quantificazione del danno deve tenere conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno e»;

c) al comma 1-*quinquies*, il secondo periodo è soppresso;

d) al comma 1-*septies*, le parole: «aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-*sexies*» sono soppresse;

e) dopo il comma 1-*septies* sono aggiunti il seguente:

«1-*octies*. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito ponendo a carico dei responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando le seguenti circostanze:

a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;

b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'articolo 52, comma 6, del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174;

c) complessità applicativa delle norme di settore;

d) ravvedimento operoso del presunto responsabile.

1-*novies*. Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio in quanto risultante dagli atti di causa ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione.»;

f) i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati.

1.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Rafforzamento dell'azione amministrativa e del controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21, il comma 2 è abrogato;

b) all'articolo 22, comma 1, le parole: ", ad esclusione di" sono sostituite dalle seguenti: "con particolare riferimento e priorità per"».

1.4

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1);

Conseguentemente, al medesimo comma, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).

1.5

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), sopprimere il numero 2).

1.6

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti».

1.7

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «quando il fatto dannoso tragga» è aggiunta la seguente: «immediata» e le parole: «, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da uno degli atti che ne costituiscono presupposti diretti, tenuto conto delle osservazioni poste a corredo del testo».

1.8

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il numero 1.1) con il seguente:

"1.1) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Costituisce colpa grave la violazione delle norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti»".

1.9

[Fazzone](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), al punto 1.1), al primo periodo, prima della parola: "Costituisce", anteporre il seguente periodo:

"In ogni caso il dolo va inteso nella sua accezione penalistica ex art. 43 c.p., e, quindi, con volontarietà anche degli effetti dannosi per l'erario come conseguenza della condotta antigiuridica scientemente posta in essere, e non nella sua accezione contrattuale".

1.10

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1.1), sostituire le parole da: "Costituisce colpa grave" fino a: "della gravità dell'inosservanza" con le seguenti: Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto."

1.11

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), numero 1.1), sostituire le parole da: "manifesta" fino a: "della gravità dell'inosservanza" con le seguenti: "di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto."

1.12

[Fazzone](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), al punto 1.1), dopo il secondo periodo, aggiungere, il seguente:

"Ai fini della declaratoria di colpa grave deve aversi riguardo, ai fini di esimente, dell'apporto gestorio alla scelta d'indirizzo politico".

1.13

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere il numero 1.2).

1.14

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1.1), alinea, premettere le seguenti parole: "Fermo restando il controllo giurisdizionale della Corte dei conti sulle transazioni che eccedono dai parametri di ragionevolezza e congruità rispetto al danno da risarcire,".

1.16

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso "comma 1.1.", alinea, dopo le parole: "con dolo" aggiungere le seguenti: "o colpa grave."

1.17

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: "fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo" con le seguenti: "fermo restando l'obbligo".

1.18

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: "e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo," con le seguenti: ", il giudice è obbligato a motivare il mancato esercizio del potere riduttivo e".

1.19

[Fazzone](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«ed è aggiunto il seguente periodo: "In sede di esercizio del potere riduttivo, la quantificazione del danno fatta dal giudice in luogo di condanna, deve essere improntata al criterio della proporzionalità rispetto alle condizioni patrimoniali del soggetto danneggiante, con espressa previsione di limiti, l'uno temporale e l'altro quantitativo, comunque idonei a garantire la risarcibilità erariale senza modifiche esistenziali della vita del responsabile".».

1.20

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4);

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di responsabilità degli organi politici e dei dirigenti degli enti locali)

1. Alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

«1-ter.1. In applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, gli organi politici degli enti locali sono competenti e responsabili per gli atti di indirizzo politico-amministrativo loro attribuiti dalla legge, consistenti nella definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare e nell'adozione degli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, nonché nella verifica della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.»;

2) dopo il comma 1-septies è aggiunto il seguente:

«1-septies.1. I dirigenti degli enti locali sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. La loro responsabilità è valutata tenendo conto: a) dell'effettiva disponibilità di risorse umane e strumentali; b) della chiarezza degli obiettivi e degli indirizzi forniti dagli organi politici; c) dell'eventuale interferenza di fattori esterni non controllabili; d) della complessità della situazione di fatto e del quadro normativo di riferimento.»»

1.21

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.22

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 5).

1.23

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:

5) dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente:

«1-*octies*. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione, previa adeguata motivazione, ponendo a carico del responsabile persona fisica, in quanto conseguenza diretta ed immediata della sua condotta, parte del danno accertato o del valore perduto, commisurandolo, in particolare, alle condizioni soggettive del debitore, al livello di complessità organizzativa dell'ente, alla adeguatezza quali-quantitativa delle relative risorse umane, nonché ad ogni altra circostanza alla quale il giudice riconosca efficacia concausale nella produzione del danno».

1.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 5) con il seguente: «5) Dopo il comma 1-*septies* è inserito il seguente: 1-*octies*. Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto nei limiti dell'intero importo nel caso in cui riguardi risorse provenienti, direttamente o indirettamente, dall'Unione Europea e nell'importo non superiore al 70 per cento in tutti gli altri casi».*

1.25

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

*Al comma 1, lettera a), al numero 5), sopprimere il capoverso comma 1-*octies*.*

1.26

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere il capoverso 1-*octies*.*

1.27

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), sostituire il comma 1-*octies*. con il seguente:*

"1-octies. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito, ponendo a carico dei responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando obbligatoriamente le seguenti circostanze:

- a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;
- b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'art. 52, comma 6, del codice di giustizia contabile;
- c) complessità applicativa delle norme di settore;
- d) ravvedimento operoso del presunto responsabile;
- e) capacità economiche del soggetto responsabile ove desumibili dalla documentazione agli atti. Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio, in quanto risultante dagli atti di causa, ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione".

1.28

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera a), al numero 5), sostituire le parole da «1-octies. Salvo i casi di danno cagionato», sino a «che hanno causato il pregiudizio», con le seguenti «1-octies. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito, ponendo a carico dei responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando obbligatoriamente le seguenti circostanze:

- a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;
- b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'art. 52, comma 6, del codice di giustizia contabile;
- c) complessità applicativa delle norme di settore;
- d) ravvedimento operoso del presunto responsabile;
- e) capacità economiche del soggetto responsabile ove desumibili dalla documentazione agli atti.

Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio, in quanto risultante dagli atti di causa, ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione».

1.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), al punto 5):

sostituire le parole da «1-*octies*. Salvo i casi di danno cagionato», sino a « che hanno causato il pregiudizio», con le seguenti: «1-*octies*. Salvo i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, il giudice esercita il potere di riduzione dell'addebito, ponendo a carico dei responsabili parte del danno accertato o del valore perduto, valutando obbligatoriamente le seguenti circostanze:

- a) situazioni di grave disorganizzazione amministrativa non imputabile al presunto responsabile;
- b) ammontare degli ulteriori danni che l'amministrazione avrebbe potuto evitare ai sensi dell'art. 52, comma 6, del codice di giustizia contabile;
- c) complessità applicativa delle norme di settore;
- d) ravvedimento operoso del presunto responsabile;
- e) capacità economiche del soggetto responsabile ove desumibili dalla documentazione agli atti.

Il giudice può esercitare, altresì, in ogni grado di giudizio, il potere riduttivo anche in presenza di ogni altra circostanza di carattere oggettivo o soggettivo rilevata d'ufficio, in quanto risultante dagli atti di causa, ovvero dedotta dalle parti. In tale ultimo caso, il mancato accoglimento della richiesta di riduzione deve costituire oggetto di specifica motivazione».

1.30

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "comma 1-*octies*", primo periodo, dopo le parole: "cagionato con dolo" aggiungere le seguenti: "o colpa grave."*

1.31

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

*Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 1-*octies*, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: "non superiore al 30 per cento" con le seguenti: "non inferiore al 65 per cento";*

b) *sostituire le parole: "non superiore al doppio della retribuzione" con le seguenti: "non inferiore al quintuplo della retribuzione";*

c) *sostituire le parole: "non superiore al doppio del corrispettivo" con le seguenti: "non inferiore al quintuplo del corrispettivo";*

d) *aggiungere, in fine, il seguente periodo: "È comunque sempre posto a carico del responsabile il danno accertato per l'integrale importo nel caso in cui il danno riguardi risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea."*

1.32

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 1-octies apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti: "50 per cento al netto della retribuzione di risultato che viene integralmente decurtata";*

b) *sostituire le parole: "nell'anno di inizio della condotta lesiva" con le seguenti: "nel corso di ogni anno in cui si è determinata la condotta lesiva";*

c) *sostituire la parola: "doppio" con la seguente: "triplo".*

1.33

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "comma 1-octies", sostituire le parole: "al 30 per cento" con le seguenti: "al 60 per cento".

1.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "comma 1-octies", sostituire le parole: "non superiore al doppio della retribuzione" con le seguenti: "non inferiore al doppio della retribuzione".

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "comma 1-*octies*", sostituire le parole: "non superiore al doppio del corrispettivo" con le seguenti: "non inferiore al doppio del corrispettivo."

1.35

Musolino

*Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso comma «1-*octies*.», aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«La parte residua del danno o del valore perduto oggetto di riduzione e non posta a carico del responsabile ai sensi del precedente periodo è compensato all'amministrazione interessata mediante indennizzo corrisposto sulla base di appositi contratti assicurativi stipulati da Consap, sentito l'IVASS».

1.36

Musolino

*Al comma 1, lettera a), punto 5), capoverso comma «1-*octies*.», aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Nel caso in cui la condotta illecita riguardi contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre erogazioni, comunque denominate, ottenuti dall'Unione europea la Corte dei conti non esercita il potere di riduzione e in capo al responsabile è posto a carico il danno o il valore perduto in misura integrale».

1.37

Sironi, Maiorino, Cataldi, Gaudiano, Lopreiato

*Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "1-*novies*" apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: "può, nei casi più gravi, disporre" con la seguente: "dispone";*
- b) sostituire le parole: "tra sei mesi e tre anni" con le seguenti: "tre e cinque anni";*
- c) sostituire le parole: "e assegna il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca" con le seguenti: "e, considerato il Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, revoca l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di seconda fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, in relazione alla gravità del caso e all'entità del danno arrecato o del valore*

perduto, recede dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. La retribuzione di risultato è integralmente decurtata.".

1.38

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso comma "1-novies", primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "un anno".

1.39

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso "1-novies", primo periodo, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "nove mesi".

1.40

[Sironi](#), [Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), sopprimere il capoverso 1-decies.

1.41

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso 1-decies, sostituire le parole: "determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna medesima" con le seguenti: "non annulla la comminazione delle sanzioni accessorie né ogni altro effetto della condanna medesima".

1.42

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

1.43

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 6).

1.44

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 6), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno»;

b) *sostituire le parole:* "in violazione di obblighi di comunicazione" *con la seguente:* "omissiva".

1.45

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 6), sostituire la parola: "indipendentemente" *con le seguenti:* "conoscibile indipendentemente".

1.46

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso 4-bis, sopprimere le parole: "prima dell'assunzione dell'incarico" *e il seguente periodo:* "Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l'impresa di assicurazione è litisconsorte necessario."

1.47

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso "4-bis" dopo le parole: "polizza assicurativa" *inserire le seguenti:* "con oneri economici a suo carico".

1.48

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: ", compresa la fase dell'esecuzione contrattuale."

1.49

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

1.50

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: ", anche provvisori,"

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo numero apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «1-quater, sopprimere le parole: ", anche provvisori,";

b) sopprimere il capoverso «1-quinquies.

1.51

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «1-ter, sopprimere il secondo e il terzo periodo

1.52

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso 1-ter. sopprimere le parole da: "I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio» fino al termine del capoverso.

1.53

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere i seguenti periodi «I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata».

1.54

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), n. 2, capoverso comma 1-ter) sopprimere i seguenti periodi: «I termini di cui al comma 2 hanno carattere perentorio; qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1. Il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata»

1.55

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: "I termini di cui al comma 2" fino a: "dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1".

1.56

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole:

"qualora alla scadenza non sia intervenuta la deliberazione, l'atto si intende registrato anche ai fini dell'esclusione di responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1."

1.57

[Giorgis](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), al numero 2), al capoverso "1-quater", sostituire le parole "Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle

sezioni riunite della Corte dei conti," *con le seguenti*: "Le regioni e le province autonome con norma di legge adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, e gli enti locali"

1.58

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, lettera b), punto 2) al comma 1 quater, le parole "Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti," sono sostituite dalle seguenti: "Le regioni e le province autonome con norma di legge adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, e gli enti locali"

1.59

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2) capoverso 1-quater, sostituire le parole: "Le regioni, le province autonome e gli enti locali, con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti," con le seguenti: "Le regioni e le province autonome con norma di legge adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, e gli enti locali".

1.60

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso «1-quater, sopprimere le parole: "o di statuto".

1.61

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3)

1.62

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.63

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.64

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, lett. b), sopprimere il n. 3.

2.1

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 2

(Attività consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica)

1. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico nazionali, rendono pareri in materie di contabilità pubblica, anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti rendono i pareri di cui al primo periodo, su richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le Sezioni riunite della Corte dei conti assicurano la funzione nomofilattica sull'attività consultiva.

2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta."

2.2

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti" con le seguenti: "Le sezioni riunite della Corte dei conti".

Conseguentemente al medesimo comma:

al medesimo periodo, sostituire la parola: "rende" con la seguente: "rendono"

all'ultimo periodo, sopprimere le parole: "dalla sezione centrale e".

2.3

[Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "La sezione centrale della Corte dei conti per il controllo di legittimità sugli atti" con le seguenti: "La Corte dei conti";

b) sostituire le parole: "questioni giuridiche" con le seguenti: "disposizioni di legge".

2.4

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "su questioni giuridiche applicabili a" con le seguenti: "mediante l'indicazione dei principi contabili applicabili alle".

2.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "un milione di euro" con le seguenti: "500.000 euro".

2.6

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 2.

2.7

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreato](#)

Sopprimere il comma 2.

2.8

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta."

2.9

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta."

2.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I pareri di cui al comma 1 sono resi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.»

2.11

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: "perentorio".

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: "nel termine di cui al primo periodo."

2.12

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Al comma 8, dell'articolo 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di favorire indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva di cui al presente comma,

qualora comunque inerente all'applicazione di normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie".»

2.13

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis Al comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine di favorire indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva di cui al presente comma, qualora comunque inerente all'applicazione di normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie."

2.14

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2.-bis Al comma 8 dell'articolo 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine di favorire indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva di cui al presente comma, qualora comunque inerente all'applicazione di normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie."»

2.15

[Lopreato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Dopo il comma 2 aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis Al comma 8 dell'articolo 7 della Legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al fine di favorire indirizzi applicativi univoci da parte delle amministrazioni regionali e locali in materia di contabilità pubblica, la funzione consultiva di cui al presente comma, qualora comunque inerente all'applicazione di normative nazionali, è attribuita, in via esclusiva, alla Sezione delle Autonomie."».

2.0.1

[Verini](#), [Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rafforzamento della funzione di controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Su ogni piano, programma o progetto di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, comunque denominato, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale, assicura, in via esclusiva, l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni concernenti il piano, programma o progetto, la sezione centrale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario *ad acta*, che sostituisce, a ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione del piano, programma o progetto, informandone contestualmente il Ministro competente. Le relative deliberazioni della sezione sono impugnabili dall'amministrazione interessata dinanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, lettera *f*), del Codice di giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.»

2.0.2

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rafforzamento della funzione di controllo concomitante della Corte dei conti)

1. Su ogni piano, programma o progetto di sostegno e rilancio dell'economia nazionale, comunque denominato, la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale, assicura, in via esclusiva, l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»

3.1

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente al titolo, sopprimere le parole: nonché delega al Governo.

3.2

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Sopprimere l'articolo.

3.3

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere le seguenti parole: "Nel rispetto dell'indipendenza garantita dall'articolo 100, terzo comma, della Costituzione, sia all'istituto che ai suoi componenti, e nel rispetto dell'autonomia finanziaria e organizzativa nonché dell'autogoverno in tema di personale,";

b) sostituire le parole: "un ulteriore incremento della sua efficienza" con le seguenti: "rafforzare il ruolo della Magistratura contabile nel garantire il rispetto dei principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa, nella piena attuazione dell'articolo 97 della Costituzione".

3.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la parola da: "dodici" con la seguente: "ventiquattro"

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire le parole da: "nonché in materia fino alla fine del comma, con le seguenti: "e competenza in materia di giurisdizione contabile";

al comma 2, sostituire le lettere da a) a q) con le seguenti:

«a) organizzare la Corte dei conti in sezioni giurisdizionali regionali, sezioni giurisdizionali di appello, sezioni riunite in sede giurisdizionale e sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ove le Sezioni Riunite, in unico collegio, garantiscano l'interpretazione nomofilattica per tutte le sezioni della Corte dei conti;

b) prevedere che il controllo concomitante su piani, programmi o progetti possa essere attivato dalla Corte dei conti soltanto a richiesta del Parlamento, del Governo o dell'amministrazione pubblica interessata e le relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento dei lavori e gli eventuali avvisi tempestivamente formalizzati dalla Corte alla stazione appaltante siano sottratti al regime di pubblicità degli atti;

c) organizzare la Corte dei conti a livello territoriale per il primo grado, in sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale. Nella regione Trentino-Alto Adige le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano

disciplinate dallo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

d) prevedere che le Sezioni Territoriali della Corte dei conti svolgano funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, assegnando a ciascuna Sezione Territoriale un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ove necessario e un numero di consiglieri non inferiore a tre e articolando le Sezioni Territoriali in collegi con provvedimento annuale del rispettivo Presidente, ove ogni magistrato assegnato alle sezioni svolga, secondo un criterio di rotazione temporale, tutte le funzioni;

e) articolare, su iniziativa del procuratore regionale o di altro magistrato assegnato all'ufficio, l'azione di responsabilità amministrativa o contabile innanzi alle competenti sezioni regionali della Corte dei conti, assegnando le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei conti al procuratore generale o ad altro magistrato assegnato all'ufficio, riconoscendo al procuratore generale sia il coordinamento, sia la definizione di eventuali conflitti di competenza;

f) prevedere che il ruolo organico del personale di magistratura della Corte dei conti resti confermato in complessive 636 unità, di cui un Presidente della Corte, un presidente aggiunto della Corte, un procuratore generale, un segretario generale, 50 presidenti di sezione, 8 procuratori generali aggiunti, 494 consiglieri e 80 viceprocuratori generali. Gli Eventuali esuberi in incarichi direttivi, semidirettivi, apicali o subapicali, risultanti dalla riorganizzazione della Corte, siano progressivamente riassorbiti mediante gli ordinari collocamenti a riposo o altre cause di cessazione dal servizio, nelle more dei quali i magistrati cessati da tali incarichi per effetto della riorganizzazione svolgano le proprie funzioni come parte dell'organico esistente presso la Corte;

g) stabilire l'invarianza della progressione giuridica ed economica attualmente vigenti per le qualifiche ridenominate;

h) prevedere che nelle procedure concorsuali per l'accesso alla carriera di magistratura, terminata la valutazione degli elaborati scritti, i candidati ammessi alla prova orale sostengano un *test* psico-attitudinale elaborato, nel rispetto delle linee guida e degli *standard* internazionali di psicomatria, da un collegio di tre esperti psicologi iscritti all'ordine, selezionati dal Consiglio di Presidenza, ove il *test* sia finalizzato esclusivamente allo svolgimento di un apposito colloquio psico-attitudinale dinanzi alla stessa commissione di concorso, cui è rimessa la valutazione complessiva del candidato»;

sopprimere i commi da 3 a 7.

3.5

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "dodici" con le seguenti: "ventiquattro";

b) al comma 2:

1) alla lettera c), numero 1), sostituire le parole: "in una sola sezione abilitata a svolgere unitariamente" con le seguenti: "in sezioni abilitate a svolgere" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo criteri oggettivi e predeterminati";

2) alla lettera d), sostituire la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali" e sopprimere le parole da: ", prevedendo che queste ultime siano rette" fino alla fine della lettera;

3) alla lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il numero 1);

b) al numero 2), sopprimere le parole: "o di violazione delle disposizioni di indirizzo e coordinamento impartite dalla procura generale";

c) al numero 3), sopprimere le parole da: "debba sottoscrivere" fino a: "misure cautelari e";

4) alla lettera f), sopprimere le parole: ", prevedendo il divieto di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti";

5) sopprimere la lettera g);

6) alla lettera i), sopprimere il numero 2);

7) alla lettera p), dopo le parole: "prevedendo che esso sia svolto" inserire la seguente: "anche" e sopprimere le parole da: "e stabilendo un regime" fino alla fine della lettera;

c) al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "previa acquisizione del parere" inserire le seguenti: "delle sezioni riunite della Corte dei conti, che è reso nel termine di novanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, nonché;

2) sostituire le parole: "quarantacinque giorni" con le seguenti: "novanta giorni";

3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "In caso di mancato recepimento delle osservazioni e condizioni inserite nel parere delle Commissioni, lo schema di decreto è nuovamente sottoposto al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti, dando specifico conto nel nuovo schema di decreto legislativo delle ragioni del mancato recepimento delle indicazioni provenienti dalle Commissioni competenti.".

d) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "i suoi presidi territoriali" con le seguenti: "le sue sezioni regionali" e sostituire la parola: "sede" con la seguente: "sezione";

e) sopprimere il comma 7;

f) al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: "g)".

3.6

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere la lettera a), c), d), e) f) g) i) e l);

b) al comma 6, sopprimere le parole: "Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c)",

c) al comma 8 sopprimere le parole: a), c), d), g), i).

3.7

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente:

- al medesimo comma, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), i) e l);

- al comma 6, sopprimere le parole: nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c);

- al comma 8, secondo periodo, sopprimere le parole: a), c), d), g), i).

3.8

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) organizzare la Corte dei conti a livello centrale in sezioni abilitate a svolgere funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali, ripartite in collegi;"

3.9

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Parrini](#), [Meloni](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Valente](#), [Verini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere le parole "unitariamente" e "ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte";

alla lettera c), sostituire, ovunque prevista, le parole "territoriale" con "regionale";

sostituire le disposizioni di cui al punto 1 con le seguenti "ogni sede regionale si articola in una sezione abilitata a svolgere funzioni consultive, di controllo e referenti e una sezione giurisdizionale";

al punto 2, sostituire la parola: «territoriali», con la seguente: «territoriale» e le parole: «con priorità per», con le seguenti: «tenendo in considerazione»;

alla lettera d), sopprimere le parole "siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e" e sostituire la locuzione "territoriali" con "regionali";

alla lettera f), espungere la disposizione;

alla lettera e), sostituire la locuzione "territoriali" con "regionali" e sostituire le previsioni da "; prevedere, a tal fine, che il procuratore generale:." sino a ".sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;"; con le seguenti "prevedendo l'introduzione di strumenti operativi e indirizzi organizzativi, nel rispetto dell'indipendenza dei magistrati degli uffici requirenti, quali: il monitoraggio periodico dei flussi e delle pendenze dei procedimenti; la trasparenza nei piani organizzativi e nelle direttive di coordinamento; la promozione dell'uso di strumenti informatici per la gestione dei flussi procedurali, il monitoraggio, la raccolta di dati statistici e la comunicazione tra le procure; la gestione tempestiva dei procedimenti attraverso criteri di priorità basati su gravità del danno erariale, complessità delle indagini e impatti sulla finanza pubblica; l'identificazione e promozione di buone prassi organizzative, con attenzione alla razionalizzazione delle risorse umane e tecnologiche e allo snellimento dei procedimenti preprocessuali mediante protocolli investigativi e indagini standardizzate; l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, secondo criteri oggettivi per l'assegnazione e la co-assegnazione dei procedimenti; la gestione di potenziali conflitti e delle deleghe, con procedure chiare e trasparenti che garantiscano il rispetto dei ruoli e delle competenze; la valorizzazione della formazione continua e specializzata dei magistrati requirenti, con particolare riguardo all'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati; la regolamentazione dei rapporti con la stampa e le altre istituzioni, per assicurare una comunicazione istituzionale equilibrata, chiara e rispettosa della riservatezza delle indagini.";

alla lettera p), dopo le parole «prevedendo che esso sia svolto» inserire la seguente «anche».

3.10

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «unitariamente» e «ripartite in collegi con provvedimenti del Presidente della Corte».

3.11

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola: "unitariamente";*

b) *sostituire la parola: "ripartite" con la seguente: "ordinate";*

c) *aggiungere, in fine, le parole: "sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174."*

3.12

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: "unitariamente"

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

sostituire la parola: "ripartita" con la seguente: "ordinata";

aggiungere, in fine, le parole: "sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174."

3.13

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: "sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174."

Conseguentemente:

al medesimo comma:

alla lettera b), *sopprimere le parole: ", nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti."*

alla lettera c):

- numero 1): *sostituire la parola: "territoriale" con la seguente: "regionale" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sulla base di criteri oggettivi e predeterminati. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174."*

- numero 2), sostituire le parole: "presidi territoriali" con le seguenti: "sezioni regionali";

alla lettera d):

- sostituire la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali";

- sostituire le parole da: "un vice procuratore" fino alla fine della lettera con le seguenti: "procuratori regionali, coordinati dal procuratore generale, e siano dotate di personale in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna sede. Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174";

alla lettera e), alinea:

- sostituire le parole: "delle procure territoriali" con le seguenti: "dei procuratori regionali" sostituire le parole: "sedi territoriali" *con le seguenti*: "sedi regionali";

- numero 2), sostituire le parole: "impartite dalla procura generale" con le seguenti: "adottate dal procuratore generale ad esito di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali";

- sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) in caso di tipologie di istruttorie che si caratterizzino per particolare rilevanza o per particolare complessità o novità delle questioni, individuate in sede di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali, gli atti di invito a dedurre, di citazione in giudizio e di disposizione di misure cautelari siano visti per coordinamento dal procuratore generale o dal procuratore generale aggiunto delegato»;

sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) stabilire che ogni magistrato svolge, secondo un criterio di rotazione temporale della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive, e con adeguata formazione professionale, tutte le funzioni attribuite alle sezioni in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale, prevedendo il divieto di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti»;

sopprimere la lettera g);

sopprimere la lettera l);

alla lettera o), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali";

lettera q), sopprimere le parole: "e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali";

al comma 3, al primo periodo, premettere il seguente "Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituito presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del

libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto di rimborso delle spese."

sostituire le parole da: ", di concerto fino alla fine del periodo, con le seguenti: ". Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito con legge 2 giugno 1939, n. 739."

al comma 6, sostituire le parole: "la Corte e i suoi presidi territoriali" con le seguenti: "le sezioni e le procure della Corte."

3.14

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: "in base a criteri oggettivi e predeterminati."

3.15

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreato](#)

Al comma 2 lettera b), sostituire le parole «nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti, prevedendo, in particolare,» con le seguenti: «e prevedere»;

3.16

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti."

3.17

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "nonché sull'attività delle procure della Repubblica presso la Corte dei conti."

3.18

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera c);*

b) *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:*

1) *sopprimere le parole: "nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera c),";*

2) *sostituire la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali";*

3) *sopprimere le seguenti parole: ", con particolare riferimento alle esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni consultive e di controllo.";*

c) *al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: "c)".*

3.19

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, ovunque ricorra, sostituire la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali".

3.20

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#)

Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire, ovunque ricorra, la parola: "territoriale" con la seguente: "regionale";*

b) *sostituire il punto 1) con il seguente: "1) ogni sede regionale si articola in una sola sezione abilitata a svolgere funzioni consultive, di controllo e referenti e una sezione giurisdizionale";*

c) *al punto 2 sostituire le parole: "con priorità per" con le seguenti: "tenendo in considerazione".*

3.21

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

sostituire, ovunque prevista, la locuzione «territoriale» con «regionale»;

sostituire il punto 1) con il seguente: «1) Ogni sede regionale si articola in una sezione abilitata a svolgere funzioni consultive, di controllo e referenti e una sezione giurisdizionale»;

al punto 2) sostituire le parole: «con priorità per» con le seguenti: «tenendo in considerazione».

3.22

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

a) all' alinea, sostituire la parola: "territoriale" con la seguente: "regionale";

b) sostituire la parola: territoriale con la seguente: "regionale";

c) al numero 1), sostituire le parole: referenti e giurisdizionali, ripartita con le seguenti: "e referenti e in una sezione giurisdizionale, ordinate";

d) aggiungere, in fine, le parole: "sulla base di criteri oggettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174";

e) al numero 2), sostituire le parole: "i presidi territoriali della Corte sono dotati con le seguenti: le sezioni regionali della Corte sono dotate";

3.23

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera c) alinea, sostituire la parola: "territoriale" con la seguente: "regionale".

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 1):

- sostituire la parola: territoriale con la seguente: "regionale";

- sostituire le parole: "referenti e giurisdizionali", ripartita con le seguenti: "e referenti e in una sezione giurisdizionale, ordinate";

- aggiungere, in fine, le parole: "sulla base di criteri oggettivi e predeterminati stabiliti dal Consiglio di Presidenza. Le sezioni giurisdizionali sono disciplinate dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174";

al numero 2), sostituire le parole: "i presidi territoriali della Corte sono dotati" *con le seguenti*: "le sezioni regionali della Corte sono dotate".

3.24

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: "i presidi" con le seguenti: "le sezioni".

3.25

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: "i presidi" con le seguenti: "gli uffici giudiziari".

3.26

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).

3.27

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola "territoriali" con la seguente: "regionali";

b) sopprimere le parole: "siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e".

3.28

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «siano rette da un viceprocuratore generale con funzioni di procuratore territoriale, preposto all'ufficio sotto il coordinamento del procuratore generale, e" e sostituire la parola: »territoriali« con la seguente: »regionali«.

3.29

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera d) sostituire la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali";

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

sostituire le parole da: "un viceprocuratore generale" fino a: "il coordinamento del" con le seguenti: "procuratori regionali, coordinati dal";

aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174".

3.30

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d):

1) sostituire la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali";

2) sostituire le parole da: "un viceprocuratore generale" fino a: "procuratore generale" con le seguenti: "procuratori regionali";

3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le funzioni di pubblico ministero sono disciplinate dall'articolo 12 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.";

b) alla lettera e):

1) all'alinea, sostituire, ovunque ricorra, la parola: "territoriali" con la seguente: "regionali";

2) al numero 1), sostituire la parola: "territoriale" con la seguente: "regionale";

3) al numero 2), sostituire la parola: "territoriale" con la seguente: "regionale";

4) al numero 3), sostituire, ovunque ricorra, la parola: "territoriale" con la seguente: "regionale".

3.31

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3.32

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

3.33

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) disciplinare i poteri di indirizzo e di coordinamento della procura generale della Corte dei conti nei confronti delle procure regionali, al fine di garantire l'esercizio uniforme della funzione requirente nelle sedi regionali, prevedendo l'introduzione di strumenti operativi e indirizzi organizzativi, nel rispetto dell'indipendenza dei magistrati degli uffici requirenti, quali: il monitoraggio periodico dei flussi e delle pendenze dei procedimenti; la trasparenza nei piani organizzativi e nelle direttive di coordinamento; la promozione dell'uso di strumenti informatici per la gestione dei flussi procedurali, il monitoraggio, la raccolta di dati statistici e la comunicazione tra le procure; la gestione tempestiva dei procedimenti attraverso criteri di priorità basati su gravità del danno erariale, complessità delle indagini e impatti sulla finanza pubblica; l'identificazione e promozione di buone prassi organizzative, con attenzione alla razionalizzazione delle risorse umane e tecnologiche e allo snellimento dei procedimenti preprocessuali mediante protocolli investigativi e indagini standardizzate; l'equa distribuzione dei carichi di lavoro, secondo criteri oggettivi per l'assegnazione e la co-assegnazione dei procedimenti; la gestione di potenziali conflitti e delle deleghe, con procedure chiare e trasparenti che garantiscano il rispetto dei ruoli e delle competenze;

la valorizzazione della formazione continua e specializzata dei magistrati requirenti, con particolare riguardo all'utilizzo di strumenti tecnologici avanzati; la regolamentazione dei rapporti con la stampa e le altre istituzioni, per assicurare una comunicazione istituzionale equilibrata, chiara e rispettosa della riservatezza delle indagini;".

3.34

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera e), alinea, sostituire le parole: "delle procure territoriali" con le seguenti: "dei procuratori regionali",

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera:

al medesimo alinea sostituire le parole: "sedi territoriali" con le seguenti: "sedi regionali";

al numero 1), sostituire le parole da: ", agli atti fino alla fine del numero, con le seguenti: istruttori, ai procedimenti istruttori svolti anche in sede regionale";

al numero 2), sostituire le parole: "impartite dalla procura generale" con le seguenti: "adottate dal procuratore generale ad esito di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali";

al numero 3):

- dopo le parole: "in caso di" aggiungere le seguenti: "tipologie di";

- sostituire le parole da: "debba sottoscrivere" fino alla fine del numero, con le seguenti: "individuate in sede di riunioni di coordinamento con i procuratori regionali, gli atti di invito a dedurre, di citazione in giudizio e di disposizione di misure cautelari siano visti per coordinamento dal procuratore generale o dal procuratore generale aggiunto delegato;".

3.35

[Musolino](#)

Al comma 2, lettera e), punto 3), sostituire le parole «debba sottoscrivere congiuntamente con il procuratore territoriale, a pena di nullità, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale;» con le seguenti: «possa essere chiamato a sottoscrivere, dal procuratore territoriale, gli atti di invito a dedurre, di citazione a giudizio e di disposizione di misure cautelari e, su richiesta del medesimo, possa affiancare al magistrato assegnatario del fascicolo in sede territoriale uno o più magistrati addetti all'ufficio della procura generale».

3.36

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, lettera e), numero 3), sopprimere le parole da: "debba sottoscrivere" fino a: "misure cautelari e".

3.37

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere f), g), i) e l).

3.38

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

3.39

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, lettera f), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "rotazione temporale" inserire le seguenti: "della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive,";

b) sostituire le parole da: cui è assegnato fino alla fine della lettera con le seguenti: in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale.

3.40

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: "rotazione temporale" aggiungere le seguenti: "della durata massima di 10 anni per le funzioni ordinarie e di 5 anni per le funzioni direttive o semidirettive,";

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: "cui è assegnato" con le seguenti: "in cui presta servizio o sia assegnato anche d'ufficio ad altra sezione o procura regionale."

3.41

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: ", prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti".

3.42

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: ", prevedendo il divieto di passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti".

3.43

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere le lettere g) .

Conseguentemente sopprimere la lettera l).

3.44

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: g).

3.45

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere la lettera g);*

b) *al comma 8, secondo periodo, sopprimere la parola: "g)".*

3.46

[Berrino](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) rivedere i requisiti di accesso per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, al fine di promuovere un ricambio generazionale e dare nuovo e maggiore impulso all'attività della Corte stessa;».

3.47

[Berrino](#)

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato, che questi posseggano non meno di tre anni di anzianità e in caso di militari che appartengano al ruolo Ufficiali;».

3.48

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

3.49

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

3.50

[Gelmini](#)

Al comma 2, lettera m), dopo la parola "ampliare" inserire le seguenti: "alle controversie relative all'esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le impugnazioni delle determinazioni del collegio consultivo tecnico aventi natura di lodo contrattuale, alle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici o a concessioni di pubblici servizi, e alle controversie risarcitorie relative al rapporto esattoriale tra l'ente impositore e il concessionario della riscossione".

3.51

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: "stabilendo i casi di pubblicità e di riservatezza degli atti" con le seguenti: "prevedendo a tal fine:

- 1) la programmazione e speditezza procedurale dei controlli in coerenza con il ciclo di bilancio;
- 2) la promozione della digitalizzazione e informatizzazione delle procedure, anche mediante la riduzione degli oneri documentali dei soggetti controllati;
- 3) la concentrazione, l'effettività e la ragionevole durata dei controlli;
- 4) l'imparzialità dei magistrati e dei collegi;
- 5) la conformità ai principi e agli standard internazionali che fanno riferimento alla organizzazione e alle funzioni delle istituzioni superiori di controllo;"

3.52

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera o), aggiungere, in fine, le parole: "eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali.";

b) alla lettera q), sopprimere le parole: "e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali";

3.53

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: "eventualmente raccogliendo in codici o testi unici le norme attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali."

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera q), sopprimere le parole: "e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali";

3.54

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, lettera p) apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "che esso sia svolto" inserire la seguente: "anche";

b) sopprimere le parole: "e stabilendo un regime di limitazione della pubblicità delle comunicazioni scambiate e degli atti e dei provvedimenti adottati nell'esercizio di tale funzione".

3.55

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: "prevedendo che esso sia svolto" inserire la seguente: "anche".

3.56

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 2, lettera p), dopo le parole: "che esso sia svolto" inserire la seguente: "anche".

3.57

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, lettera p), sopprimere le parole da: "e stabilendo" fino alla fine della lettera.

3.58

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, sostituire la lettera q) con la seguente:

"q) razionalizzare le norme statali attinenti l'organizzazione della Corte dei conti e lo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali, provvedendo al loro coordinamento formale e sostanziale e al loro aggiornamento e adeguamento in funzione anche delle esigenze di semplificazione del linguaggio normativo, apportando le innovazioni e le modifiche necessarie per

garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguarle alla legislazione vigente di rango costituzionale in materia;".

3.59

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: "e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali";

Conseguentemente, al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: "Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto è acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739."

3.60

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: "e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali".

3.61

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 2, lettera q), sopprimere le parole: "e quelle attinenti allo svolgimento dei procedimenti non giurisdizionali."

3.62

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera s).

3.63

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Nelle more dell'attuazione del principio di cui al comma 2, lettera p), del presente articolo, la Corte dei conti assicura in via esclusiva l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, su ogni piano, programma o progetto di interesse economico o sociale nazionale comunque denominato. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o irregolarità, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, ne dà comunicazione all'amministrazione competente ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi, di procedimenti disciplinari nonché ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

3.64

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere il comma 3.

3.65

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudio](#), [Lopreiato](#)

Al comma 3, al primo periodo premettere il seguente: "Per la stesura dello schema di decreto legislativo o degli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. "

3.66

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 3, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: "Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, nonché il parere della Conferenza unificata."

3.67

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "previa acquisizione del parere" inserire le seguenti: "delle Sezioni riunite della Corte dei conti e".

3.68

[Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano," con le seguenti: ", della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

3.69

[Parrini](#), [Giorgis](#), [Meloni](#), [Valente](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: " in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano," con le seguenti: ", della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

3.70

[Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano," con le seguenti: ", della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".

3.71

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" con le seguenti: ", della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,"

3.72

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere, in fine, i seguenti: "Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere, con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati."

3.73

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: "Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti."

3.74

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Sopprimere il comma 6.

3.75

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "la Corte e i suoi presidi territoriali" con le seguenti: "le sezioni e le procure della Corte".

3.76

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "la Corte e i suoi presidi territoriali" con le seguenti: "le sezioni e le procure della Corte".

3.77

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "i suoi presidi territoriali" con le seguenti: "le sezioni."

3.78

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: "presidi territoriali" con le seguenti: "uffici giudiziari."

3.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Potenziamento dell'organico della Corte dei conti)

1. Al fine di garantire la piena operatività in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti, il Ministero della giustizia è autorizzato a indire una procedura concorsuale pubblica per l'assunzione, anche in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di venti unità con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di personale nei limiti di euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

4.1

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Sopprimere l'articolo.

4.2

[Giorgis](#), [Bazoli](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "al pubblico ufficiale responsabile" con le seguenti: "ai dirigenti e ai funzionari pubblici responsabili."

4.3

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "al pubblico ufficiale responsabile" con le seguenti: "ai dirigenti e ai funzionari pubblici responsabili".

4.4

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "150 fino a due annualità del proprio trattamento economico complessivo annuo" con le seguenti: "1.000 fino a trenta mesi del proprio trattamento economico mensile."

4.5

[De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "150" con le seguenti: "1.000".

4.0.1

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudio](#), [Lopreato](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Assunzione personale Corte dei conti)

1. La Corte dei conti è autorizzata a bandire e ad assumere tutte le unità di personale necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente al bilancio autonomo della Corte dei conti pari, a decorrere dall'anno 2025, allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.».

4.0.2

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 67 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, sono inseriti i seguenti:

«Art. 67-bis.

(Definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

1. Con funzione deflattiva del contenzioso di responsabilità e allo scopo di garantire un più immediato e certo incameramento di somme risarcitorie all'erario, il presunto responsabile, al quale sia stato notificato atto di invito a dedurre, al fine di definire la contestazione oggetto dell'atto di invito a dedurre in alternativa all'emissione dell'atto di citazione, può proporre al pubblico ministero, a pena di decadenza nelle deduzioni presentate ai sensi dell'articolo 72, comma 1, il pagamento in unica soluzione di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria fatta valere con l'invito a dedurre. Per soggetti legati alla pubblica amministrazione da rapporto di impiego il risarcimento proposto, per ogni fatto dannoso, non può comunque superare la somma pari a tre annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante al richiedente nell'anno di inizio della condotta. Se il presunto responsabile riveste una carica onoraria, la somma proposta non può essere superiore a tre annualità del trattamento economico spettante al dirigente apicale dell'amministrazione presso cui presta servizio.

2. Il pubblico ministero, qualora concordi con la richiesta, presenta istanza al presidente della sezione giurisdizionale per la fissazione dell'udienza ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 67-ter.

3. La richiesta di definizione di cui al comma 1, presentata personalmente o da difensore munito di procura speciale, è inammissibile nei casi di dolo e di illecito arricchimento del danneggiante

4. Il pubblico ministero, qualora ritenga la richiesta inammissibile o non concordi con la somma proposta, esprime motivato avviso negativo dandone comunicazione al richiedente ed emette l'atto di citazione ai sensi dell'articolo 86.

5. In caso di presentazione della proposta di cui al comma 1 il termine per l'emissione dell'atto di citazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 67 e quello di cui al comma 5 dell'articolo 74 rimangono sospesi fino al deposito dell'ordinanza di cui al comma 5 dell'articolo 67-ter.

6. In caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre la sospensione di cui al comma 5 opera anche nei confronti di coloro che non hanno presentato la proposta di cui il comma 1. Del deposito dell'ordinanza il pubblico ministero dà comunicazione ai destinatari di invito a dedurre ai soli effetti della scadenza per il deposito dell'atto di citazione.

7. In caso di accoglimento dell'istanza, il pubblico ministero, verificato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento della somma, dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio nei confronti del presunto responsabile che abbia definito la controversia in alternativa all'emissione dell'atto di citazione.

8. In caso di rigetto dell'istanza o di mancato versamento della somma entro il termine perentorio previsto dall'articolo 67-ter, comma 6, il pubblico ministero procede alle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione erariale.

9. Quando il convenuto nel giudizio di responsabilità, instaurato a seguito di mancato accordo con il pubblico ministero di cui al comma 4, presenta richiesta di rito abbreviato ai sensi dell'articolo 130, il collegio, con il decreto di cui al comma 7 dell'articolo 130, determina la somma dovuta in misura non superiore a quella prevista dal comma 1, nel caso in cui valuti che il dissenso del pubblico ministero sia stato ingiustificato.

«Art. 67-ter.

(Procedimento per la definizione alternativa a seguito di invito a dedurre)

1. Il pubblico ministero deposita presso la segreteria della sezione l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 67-bis, unitamente al fascicolo contenente l'invito a dedurre, le fonti di prova indicate a base della contestazione, le deduzioni presentate dal destinatario dell'invito a dedurre contenenti la proposta di cui al comma 1 dell'articolo 67-bis, i documenti ad essa allegati e il proprio motivato consenso scritto.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dinnanzi al giudice monocratico, previamente designato

3. Tra il giorno del deposito della richiesta e l'udienza non devono decorrere più di trenta giorni.

4. Il decreto è comunicato dalla segreteria della sezione giurisdizionale al pubblico ministero per la notifica al presunto responsabile.

5. All'udienza il giudice monocratico, sentite le parti presenti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, decide con ordinanza non reclamabile entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza del pubblico ministero.

6. Se ricorrono le condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 67-bis, commi 1 e 3, pronuncia ordinanza di cui al comma 5 stabilendo un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il pagamento in unica soluzione della somma concordata tra le parti e rimette gli atti al pubblico ministero per la verifica di cui al comma 7 dell'articolo 67-bis.

7. Se la richiesta di definizione è inammissibile ai sensi dell'articolo 67-bis, commi 1 e 3, il giudice pronuncia ordinanza di cui al comma 5 con la quale rigetta la richiesta e rimette gli atti al pubblico ministero per le determinazioni di cui al comma 8 dell'articolo 67-bis.

8. L'ordinanza di cui al comma 5 è comunicata a cura della segreteria della sezione giurisdizionale al presunto responsabile di cui al comma 1 dell'articolo 67-bis e al pubblico ministero che provvede ai sensi del comma 6 dell'articolo 67-bis.».

9. All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 ottobre 2016, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero,» sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero» e le parole: «contestato in citazione» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) alle parole: «la richiesta di rito abbreviato» sono premesse le seguenti: «Se formulata in appello»;

2) le parole: «può essere formulata anche per la prima volta in appello,» sono sostituite dalle seguenti: «è presentata»;

d) al comma 4, la parola: «doloso» è sostituita dalla seguente: «illecito»;

e) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

f) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: «alla richiesta, motivando» e le parole: «in ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dalla entità del danno» sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

g) il comma 11 è abrogato.»

4.0.3

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1.All'articolo 130 del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La richiesta di rito abbreviato di cui al comma 1 può essere presentata, previo e concorde parere del pubblico ministero, dopo la notifica dell'invito a dedurre nei modi e nei termini di cui all'articolo 67, alla sezione regionale che decide nelle forme prescritte dai commi 5 e 6, all'udienza preliminare all'uopo fissata. In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata, e definisce il giudizio con sentenza non impugnabile. In caso di non accoglimento della richiesta, ovvero in caso di omesso pagamento della somma, il collegio fissa un termine non superiore a centoventi giorni per il deposito dell'atto di citazione.».

5.1

[Damante](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Sopprimere il comma 2.

5.0.1

[Fazzone](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 202 del Codice di giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: "h) la sentenza è contraria ad una legge sopravvenuta maggiormente favorevole al convenuto."»

6.1

[Bazoli](#), [Giorgis](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Meloni](#), [Parrini](#), [Valente](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[Cataldi](#), [Maiorino](#), [Gaudiano](#), [Lopreiato](#)

Sopprimere l'articolo.

6.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Sopprimere l'articolo.

6.4

[Fazzone](#), [Occhiuto](#), [Ternullo](#)

Al comma 1, dopo le parole: "passata in giudicato", inserire le seguenti:

"ovvero la cui sentenza definitiva sia stata oggetto di ricorso alla Corte di giustizia europea pendente".

6.5

[Ternullo](#), [Occhiuto](#)

Aggiungere infine le seguenti parole:

"nonché a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora eseguito il pagamento, ovvero eseguito parzialmente, delle somme dovute derivanti da condanna."

6.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 6-bis.

(Modifica all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117, in materia di responsabilità del personale del Libro fondiario)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai dirigenti, ai conservatori ed ai collaboratori del Libro fondiario. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo del rispettivo ruolo, al netto delle trattenute fiscali"».